



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di LECCE

IL DIRIGENTE

Vista l'Ordinanza n. 21090/17 del 27.11.2017 – R G n. 4809/2017 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro - accoglie il ricorso ex art.700 c. p. c. proposto dall'insegnante di scuola dell'infanzia Stanca Viviana, titolare in Provincia di Brindisi ed in servizio presso l'I.C. "Centro 1" di Brindisi, su posto comune e, per l'effetto, "sospende il trasferimento nell'ambito 0011 Puglia e per l'effetto ordina all'Amministrazione convenuta di rivalutare l'assegnazione della sede di lavoro della ricorrente tenendo conto della precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92, in considerazione degli ambiti territoriali indicati nella istanza presentata in via amministrativa e del criterio di viciniorità.";

Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza, disponendo il trasferimento in questa Provincia dell'insegnante Stanca Viviana;

Visti l'OM n. 221 del 12.04.2017 e il CCNI sottoscritto il 11.04.2017 concernenti la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a. sc. 2017.2018;

Vista la domanda di trasferimento interprovinciale prodotta dall'insegnante Stanca Viviana per il corrente a. s. 2017.18 con punti 85 più punti 6 per il comune di ricongiungimento (Racale);

Visti i trasferimenti degli insegnanti di scuola dell'infanzia di questa provincia per l'a.s. 2017/18;

Accertato che in questa provincia è stata trasferita, presso l'I.C. di Calimera, dall'a.s. 2017/18, con minor punteggio punti 114) e senza precedenza, l'insegnante di scuola dell'infanzia Turco Luigia nata il 05/07/1952;

Considerato che il trasferimento dell'insegnante Turco Luigia ha esaurito il contingente dei trasferimenti interprovinciali degli insegnanti di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2017/18 e che pertanto è necessario restituire la predetta insegnante nel ruolo degli insegnanti di scuola dell'infanzia della provincia di provenienza;

Ritenuto opportuno limitare lo spostamento dei docenti ad anno scolastico ormai avviato;

D E C R E T A

in esecuzione dell'Ordinanza n. 21090/17 del 27.11.2017 – R G n. 4809/2017 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con decorrenza immediata, l'insegnante di scuola dell'infanzia Stanca Viviana, nata il 29/08/1969, titolare di posto comune di scuola dell'infanzia in Provincia di Brindisi, **è trasferita su posto comune** di scuola dell'infanzia nella Provincia di Lecce, con precedenza - con punti 85 - presso l'Istituto Comprensivo di Calimera - Ambito 18 - .

L'insegnante Stanca Viviana, limitatamente al corrente a.s. 2017/18, presterà servizio presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Taviano dove, per il corrente anno scolastico, vi è disponibilità di un posto comune.

L'insegnante di scuola dell'infanzia Turco Luigia nata 05/07/52, con effetto immediato è restituita nel ruolo degli insegnanti di scuola dell'infanzia della provincia di Brindisi e, limitatamente all'a.s. 2017/18, continuerà a prestare servizio presso l'I.C. di Calimera su posto comune di scuola dell'infanzia.

I Dirigenti Scolastici interessati, ciascuno per quanto di competenza, cureranno la notifica e l'esecuzione del presente Decreto.

Avverso il presente Provvedimento possono essere esperite le procedure previste dalla Normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE
Vincenzo Nicolì

Al Dirigente Scolastico
dell'I. C. DI CALIMERA

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.C. DI TAVIANO

All'UST BRINDISI

All'Ufficio del Contenzioso SEDE

All'Albo SEDE

Al Sito WEB SEDE

Alle OO. SS. dei Docenti LORO SEDI

All'Ufficio Scolastico Regionale
Per la Puglia - Direzione Generale - B A R I